

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Si chiede alle segreterie scolastiche di compilare le graduatorie interne di istituto seguendo le istruzioni sottostanti. Si precisa inoltre, che il modello allegato alla circolare è riferito all'invio delle graduatorie allo scrivente Servizio; mentre per la pubblicazione all'albo di istituto deve essere utilizzato un modello che tenga conto della normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali.

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO (COMMA 4 DELL'ART. 5 DEL CCDP SULLA MOBILITÀ ATA)

Il servizio a tempo *indeterminato* e *determinato* (o altro servizio riconosciuto o riconoscibile) deve essere conteggiato fino alla data del **31 agosto 2025**.

 Conteggio servizio	Si ricorda che <i>tutti</i> i servizi, a tempo <i>determinato</i> , vanno sommati e il totale va quindi trasformato in mesi (considerati di 30 giorni). La frazione residua del totale , se superiore a 15 giorni, vale 1 mese. In via collaborativa si trasmette una tabella con le formule per calcolo del conteggio dei servizi.
---	--

A) Anzianità di servizio a tempo indeterminato:	1) Sono considerati utili i periodi di servizio a tempo <i>indeterminato</i> prestati presso le istituzioni scolastiche/formative della Provincia autonoma di Trento <i>dopo la nomina in ruolo</i> nel profilo professionale di attuale titolarità .
	Sono valutati anche gli eventuali servizi a tempo <i>indeterminato</i> prestati alle dipendenze dell'ente di provenienza in caso di trasferimento per legge (ex bidelli comunali) o per trasferimento al comparto scuola dal comparto autonomie locali (personale dipendente presso centri di formazione professionali, nelle diverse denominazioni assunte fino alla data odierna, gestiti dalla Provincia).
	2) Devono essere detratti dal totale dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato di cui al punto 1): - i periodi di assenza <i>non utili</i> ai fini giuridici ed economici e contributivi; - i servizi a tempo <i>determinato</i> prestati in mansioni di altre figure professionali <i>ai sensi dell'art. 19</i> dell'Accordo di data 07.08.2007.

B) Anzianità di servizio a tempo determinato o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile.	Sono considerati utili i periodi di servizio:
	- a tempo <i>determinato</i> presso le scuole come personale non docente, oppure presso le strutture della PAT in profili professionali equiparabili a quelli dell'ATA;
	- a tempo <i>indeterminato</i> e <i>determinato</i> presso istituzioni scolastiche e istituti di formazione professionale a carattere statale come personale A.T.A;
	- a tempo <i>indeterminato</i> e <i>determinato</i> presso i Comuni da parte dei collaboratori scolastici transitati nella Provincia;
	- a tempo <i>indeterminato</i> prestato presso la Provincia autonoma di Trento <i>in profilo professionale diverso</i> (ATA) da quello di attuale appartenenza;
	- il servizio di leva o servizio civile sostitutivo, prestato successivamente alla data del 30.01.1987;
	- il periodo di <i>anzianità derivante da decorrenza giuridica</i> della nomina in ruolo antecedente alla decorrenza economica, nel caso in cui <i>non sia stato prestato effettivo servizio (vedi anche collaboratori scolastici immessi in ruolo giuridicamente nell'anno scolastico 2016/2017)</i> ;
	- il servizio prestato <i>in mansioni di altre figure professionali ai sensi dell'art. 19</i> dell'accordo di data 07.08.2007.
NON SONO VALUTABILI:	
I servizi prestati presso altri enti pubblici: Case di Riposo/ Ipab, Comunità di Valle, Apss, Comuni o Province se non quelli sopra specificati. Inoltre non sono valutabili i servizi prestati presso gli istituti di formazione professionale a carattere non statale come personale A.T.A o istituti di alta formazione professionale statale e non.	

C) Continuità di servizio	La continuità del servizio presso l'istituzione scolastica di attuale titolarità è attribuita nei limiti ed alle condizioni previsti dal c. 5 e 6 - art. 5 del contratto decentrato fino al 31/08/2025.  Sono considerati anni interi anche i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo.
	La continuità sarà interrotta e verrà pertanto azzerata, per ripartire successivamente all'evento che l'ha interrotta, nel caso di variazione di scuola e/o di profilo professionale, rispetto al corrente anno scolastico 2025/2026, come ad esempio: • nuovo ruolo in profilo diverso; • cambio area di laboratorio per l'assistente di laboratorio scolastico; • incarico art. 19 in mansioni di altre figure professionali, • assegnazione provvisoria; • i periodi di assenza non utili ai fini giuridici ed economici e contributivi pari o superiori a sei mesi in ciascun anno scolastico, ad eccezione dei casi di cui alla lett. b), comma 6 dell'art. 5 del CCDP.
	La continuità di servizio invece non viene interrotta nei seguenti casi: • trasferimento d'ufficio o condizionato del personale soprannumerario, purché i dipendenti chiedano il rientro nella scuola di precedente titolarità nei cinque anni successivi al trasferimento, • assegnazione del personale a scuole oggetto di dimensionamento per unificazione e/o per sdoppiamento, • utilizzo presso altre strutture provinciali, comando, distacco, ecc. (v. comma 5 - art. 5 del CCDP). • I periodi di aspettativa di cui alla lettera b) del comma 6 non interrompono la continuità ma devono essere detratti dal numero complessivo degli anni di continuità maturati se di durata pari o superiori a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

	I COLLABORATORI SCOLASTICI IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA 1° SETTEMBRE 2016, MATURERANNO IL PUNTEGGIO COME SERVIZIO DI RUOLO SE NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/17 HANNO PRESTATO EFFETTIVO SERVIZIO, ANCHE SE IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA DI TITOLARITÀ; IN CASO CONTRARIO TALE ANNO SARÀ VALUTATO COME SERVIZIO NON DI RUOLO (VEDI ART. 5 – COMMA 4 – DEL PRESENTE CCDP). LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO SARÀ VALUTATA RISPETTO ALLA SEDE DI TITOLARITÀ GIURIDICA SCELTA NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/17.
---	--

D) Continuità comune istituzione scolastica	1) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nello stesso profilo professionale di appartenenza, e nella stessa area di laboratorio per l'assistente scolastico, senza soluzione di continuità nella scuola/circolo di coordinamento di attuale titolarità, valutabile fino al 31/08/2025.
	2) La continuità del servizio presso il comune dell'istituzione scolastica di titolarità è attribuita per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo attuale di appartenenza , e nella stessa area di laboratorio per l'assistente di laboratorio scolastico , ininterrottamente nel Comune di attuale titolarità, in aggiunta e non coincidenti con quelli indicati nel punto 1 sopra citato (v. Allegato A - parte I ^a - Anzianità di servizio - lett. D)

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA:

	LE DICHIARAZIONI O CERTIFICAZIONI MEDICO/SANITARIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA SONO DA ACQUISIRE DALLE SEGRETERIE SCOLASTICHE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
---	--

Nella fase di compilazione della graduatoria interna d'istituto i punteggi definiti dalle esigenze familiari sono determinati come segue:

A. Per ricongiungimento o riavvicinamento:	Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dall'Amministrazione con apposita circolare applicativa del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi (13 gennaio 2026) . Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dall'amministrazione con la precitata circolare.
• al coniuge o al convivente di fatto • oppure, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ai genitori o ai figli del dipendente;	
B. Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni	
C. Per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età, ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile al lavoro	Il punteggio è attribuito fino alla data di scadenza di presentazione della domanda. (13 aprile 2026)

D. Vedere lettera D) dell'allegato A) del CCDP nei seguenti casi: - figlio minorato ovvero coniuge o genitore, <i>ricoverati permanentemente in istituto di cura</i>; - figlio minorato ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.	<u>VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO E NON LA PRECEDENZA DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104</u>
--	--

PRECEDENZE

NON devono essere **presi in esame** quali **soprannumerari** i dipendenti appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine:

- a Personale che dichiara la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16.12.1993, n. 592 (limitatamente al solo personale della Istituzione scolastica e formativa ladina);
- b Personale emodializzato;
- c Personale individuato ai sensi dell'**art. 21** della legge 104/92;
- d Personale ammesso alle agevolazioni di cui all'**art. 33 - c. 6** della legge 104/92, solo ed esclusivamente se il dipendente risiede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa;
- e Personale ammesso alle agevolazioni di cui all'**art. 33 - c. 5 e 7** della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'assistito risiede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa;
- f Personale con **gravi patologie** che necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni del territorio afferente all'istituzione scolastica stessa.

In caso di precedenza, indicare nell'apposita casella la lettera corrispondente alla categoria di appartenenza del dipendente: a), b), c), d), e), f). In caso di appartenenza del dipendente a più categorie indicare la lettera corrispondente alla categoria che dà diritto ad una precedenza più favorevole.

Nella graduatoria pubblicata all'albo indicare solo "prec. (*)"